

Verbale n.06//2015 del 14/12//2015

COMUNE DI MIAGLIANO		
15 DIC. 2015		
Prot. N°	2162
Cat. 5	Cl.	Fasc.

COMUNE DI MIAGLIANO
PROVINCIA DI BIELLA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: **Parere sulla ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale**

La sottoscritta Angelè rag. Roberta, revisore dei conti del Comune di Miagliano, in merito a quanto riportato in oggetto

Vista

la richiesta pervenuta via mail in data 11 dicembre 2015, con la relativa documentazione di supporto

richiamati

- l'art. 5 c. 3 del CCNL 01/04/99, così come sostituito dall'art. 4 c. 3 CCNL 22/01/2004, che prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuato dall'organo di revisione;

- l'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente e che clausole difformi non sono applicate

premessso

che per poter esprimere tale certificazione sia necessaria l'esatta quantificazione della spesa complessiva che viene a determinarsi a carico dell'esercizio finanziario cui il contratto si riferisce e che vengano indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura delle spese

verificato

che in data 09/12/2015 la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali CISL/RSU hanno siglato l'accordo decentrato di parte economica anno 2015 di cui all'allegato verbale, per il riparto del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività;

che detto accordo è stato trasmesso al sottoscritto revisore in data 11/12/2015 per gli adempimenti di competenza

che è stata trasmessa, unitamente al verbale, la relazione tecnica ed economico finanziaria redatta sul modello della RGS e corredata dalla copertura finanziaria del responsabile dell'area dott. Castello Gianmario

che nella relazione si evincono tutti i richiami normativi necessari per la convalida giuridica in atto e gli aspetti procedurali del percorso formativo della contrattazione succitata

che il sottoscritto ha provveduto a verificare che da tale accordo non deriva alcun aumento di spesa a carico dell'Ente in contrasto con le disposizioni di legge

che i compensi per specifiche responsabilità sono stati attribuiti a n.2 dipendenti pari ad un totale di €. 783,35 e specificatamente alla responsabile del Servizio Finanziario ed alla responsabile del servizio demografico e Servizio tributi a quest'ultima è stato attribuito anche il compenso per la Delega quale Ufficiale di Stato civile e Anagrafe

che è stato rispettato il dettato normativo di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introduce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.* In questo modo la norma definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate (in presenza di diminuzione di personale) che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

Nel caso di specie **non si è proceduto alla decurtazione** in quanto il valore medio dei presenti dell'anno di riferimento è identico al valore medio dei presenti nell'anno 2010.

constatato

che rientra nei compiti del Revisore effettuare la verifica di compatibilità dello stesso con i vincoli di bilancio, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma III del CCNL del 22 gennaio 2004;

che contestualmente viene approvata la costituzione del fondo unico consolidato 2015 per un totale di €. 5.033,77

ritenuto

che le disposizioni contenute nel contratto decentrato integrativo stipulato dalla delegazione trattante diparte pubblica e le OO.SS. si ritengono compatibili con il CCNL e che i conteggi delle somme costituenti il fondo per l'anno 2015 sono effettuati secondo le prescrizioni contrattuali e nei limiti di autonomia riconosciuti alla contrattazione integrativa;

ESPRIME

Parere favorevole alla ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo de 109/12/2015.

Novara, 14 dicembre 2015

II REVISORE DEL CONTI
Rag. Angelè Roberta

